

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N°1/2023

- Esaminata la relazione del Direttore di Gara relativa alla competizione denominata: “*Coppa Regionale Emilia Romagna*” svoltasi a Calderara di Reno (BO) dal 19 al 20 novembre 2022;
- Esaminato il reclamo tempestivamente proposto ex art. 39 ter del Regolamento di Giustizia FIDS dalla SOMNIUM BALLET ACCADEMY ASD – cod. 600467946 in data 22 novembre 2022 nei confronti della xxx – cod.xxx e quanto allo stesso allegato;
- Preso atto che con il suddetto reclamo veniva denunciato “*la doppia presenza di una ballerina, xx. (nдр: nome oscurato a tutela del minore), della xxx in due balli di formazione diversi, nella stessa disciplina (modern-contemporary)*”, allegando all’uopo documentazione fotografica rappresentante i due gruppi; nel medesimo reclamo si dà atto che tale circostanza irregolare veniva segnalata verbalmente al Direttore di Gara, che, dopo aver invitato la denunciante a formulare il necessario reclamo scritto (art. 24.1 del RASF), in assenza dello stesso, non prendeva provvedimenti in competizione, segnalando tuttavia l’accaduto in relazione; veniva inoltre censurato il comportamento del Direttore di Gara che avrebbe violato i propri obblighi di riservatezza in quanto avrebbe “*parlato all’interno di un bar davanti a genitori e ballerini*” dell’oggetto del ricorso;
- Sentita a chiarimenti, nella sua qualità di denunciante, a mezzo di audizione telefonica in data 7 dicembre 2022 la sig.ra xxx, Presidente della SOMNIUM BALLET ACCADEMY ASD, la quale preliminarmente specificava che “*in una precedente occasione era già capitato un episodio analogo (nel Campionato Italiani), tuttavia in quella occasione, non conoscendo bene il regolamento specifico di settore, avevamo ritenuto opportuno verificare e controllare i regolamenti*” e che in quella occasione “*le mie allieve mi hanno riportato che la xxx. le aveva confessato che non avrebbe preso parte alla premiazione per evitare di essere individuata.*”. Per quanto invece attiene alla Coppa Emilia Romagna, di cui oggi si tratta, dichiarava di essersi immediatamente accorti, già durante la seconda esibizione, che la presenza in pista della stessa ballerina configurava una irregolarità del regolamento che riteneva opportuno segnalare al Direttore di Gara. Secondo la sua ricostruzione la segnalazione al Direttore di Gara sarebbe

avvenuta *“Subito dopo la fine dell’esibizione, la gara stava proseguendo. ADR: Le ragazze non erano più in pista.”*. La sig. xxx specificava al Direttore di Gara: *“che l’atleta che non sarebbe dovuta essere in pista era xxx., figlia dell’insegnante xxx”*. Su indicazione del Direttore di Gara la stessa sig.ra xxx si è recata dal fotografo ufficiale ed ha comprato n. 5 foto (che poi ha allegato al ricorso) e le ha mostrate *“circa 15 minuti dopo”* al Direttore a premiazione avvenuta. La sig.ra xxx specificava inoltre di aver *“chiesto la verifica dei nomi”* e di aver ricevuto conferma dal Direttore di Gara che lo stesso aveva provveduto in tal senso e che a lui risultava tutto regolare. Successivamente la stessa avrebbe insistito con il Direttore di Gara che avrebbe risposto *“dicendoci che avremmo dovuto allegare ad un reclamo scritto e firmato le suddette fotografie.”*. La SOMNIUM BALLET ACCADEMY ASD non ha fatto il reclamo in gara perché *“intendevamo approfondire il contenuto dello stesso, regolamento alla mano, prima di inviarlo”*. In conclusione, la sig.ra xxx denunciava altresì che le era stato riferito da atleti presenti sul posto che *“Dopo la fine della competizione, nel bar che si trova adiacente al palazzetto, il Direttore di Gara parlava dell’accaduto, ovvero della segnalazione che c’era stata ed il possibile reclamo, e lo faceva a voce alta, alla presenza di diversi atleti e tecnici di altre ASA ed in totale violazione della riservatezza cui è tenuto”*.

Sentita

a chiarimenti, nella sua qualità di persona informata sui fatti, a mezzo audizione telefonica in data 7 dicembre 2022, il Direttore di Gara sig. xxx, il quale dichiarava di essere venuto a conoscenza per la prima volta della segnalazione da parte della ASA Somnium Ballet Accademy *“circa 20/30 minuti dopo la esibizione in questione”* e che gli veniva riferito che *“una ballerina della xxx avrebbe, secondo loro, ballato sia nel gruppo 218 (MINE VAGANTI – 14 atleti in Modern Contemporary, Open, U) che nel gruppo 224 (SCOLLEGATI – 11 atleti in Modern Contemporary, Over 17, U)”*. Il Direttore di Gara dichiarava dunque di essere *“andato immediatamente a verificare l’elenco iscritti dei due gruppi succitati per verificare se ci fosse un errore nelle iscrizioni”* risultandone verificata la regolarità e di aver *“Subito dopo comunicavo ai denuncianti l’esito di questa mia verifica ovvero che dai documenti in mio possesso (iscrizioni) risultava tutto regolare”*. Il Direttore dichiarava inoltre di aver rassicurato i denuncianti che avrebbe *“fatto caso se durante le premiazioni si fosse presentata una stessa ballerina ad entrambe le premiazioni”*, circostanza poi non avvenuta. Il sig. xxx confermava di non essersi accorto durante la competizione che il gruppo 218 (MINE VAGANTI in Modern Contemporary, Open, U) appartenente all’ASA xxx fosse composto da 15 elementi anziché i 14 previsti nell’iscrizione. Il Direttore specificava infatti che *“Essendo un grande gruppo i partecipanti potevano essere da 8 a 24 ed io ho appreso che avrebbero dovuto essere 14 soltanto a seguito della verifica che ho effettuato ad esibizione conclusa. ADR: L’ho potuto verificare, come detto,*

andando a stampare l'elenco iscritti, a seguito della segnalazione. Intendo specificare che nella seconda esibizione (Numero di gara 224) la atleta xxx. risultava regolarmente iscritta." Il Direttore di Gara confermava di aver comunicato l'esito dei propri approfondimenti ai denunciati che nel frattempo gli avevano consegnato le foto ai quali tuttavia rispondeva "che il Regolamento prevede che il reclamo in gara sia formulato in forma scritta e sottoscritto dal denunciante", specificando "che tale reclamo in forma scritta non è mai giunto e che tuttavia ho ritenuto opportuno indicare in relazione quanto accaduto". In relazione ai fatti accaduti dopo la conclusione della competizione il Direttore di Gara dichiarava che "mi trovavo al bar quando sono stato avvicinato dal Presidente Regionale sig.ra Letizia Lelli e dalla Consigliera Regionale Monica, di cui non ricordo il cognome, che mi hanno chiesto cosa fosse accaduto ed io ho succintamente esposto i fatti" specificando inoltre di non aver parlato con nessun altro di quanto accaduto.

Sentita

a chiarimenti, nella sua qualità di persona indagata, a mezzo audizione telefonica in data 10 gennaio 2023, il sig.xxx, Presidente dell'ASA xxx, il quale, non negando gli addebiti e dimostrando pentimento e ravvedimento, rispondeva come segue: "ADR: In quel giorno purtroppo non ero presente in competizione. ADR: Non essendo presente mi hanno informato di qualche problema ma non sono a conoscenza dei fatti esattamente accaduti in quella occasione. ADR: Quel giorno il Referente dell'ASA era il tecnico xxx. Solo il giorno successivo mi era stato riferito quanto accaduto ed immediatamente ho censurato l'accaduto. ADR: Non intendo contestare gli addebiti ma ci tengo molto a scusarmi per quanto accaduto con l'impegno di prendere provvedimenti interni affinché ciò non possa più accadere. ADR: Conosco il principio di responsabilità oggettiva ma intendo specificare che non ho alcuna responsabilità personale considerato che non mi trovavo in competizione e che sono venuto a conoscenza dei fatti solo il giorno dopo; tuttavia, anche a nome dell'ASA che rappresento mi scuso dell'accaduto assicurando che non accadrà mai più."

Sentita

quale persona informata sui fatti, a mezzo audizione telefonica in data 16 gennaio 2023, la sig.ra Letizia Lelli, nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna, ente organizzatore dell'evento in questione, la quale rispondeva come segue: "GS: Era presente nel giorno 19 novembre 2022 durante la competizione? ADR: Sì ero presente. GS: È venuta a conoscenza dei fatti oggetto del reclamo in quella giornata? ADR: Sì, i fatti mi furono riferiti. GS: Si ricorda chi fosse il rappresentante ufficiale in gara dell'ASA xxx? ADR: Sì, era la sig.ra xxx. Lo ricordo bene perché nel momento del ritiro numeri ero proprio accanto alla postazione del ritiro numeri. GS: Ha avuto di parlare con il Direttore di Gara di quanto accaduto? ADR: Sì,

subito dopo la gara ci trovavamo nel bar ed ho incontrato il Direttore di Gara e gli ho domandato cosa fosse accaduto perché mi erano giunte voci al riguardo. ADR: Si trattava di una conversazione privata in assenza di testimoni.”

- Ritenuto che la circostanza denunciata dalla SOMNIUM BALLET ACCADEMY ASD relativa alla “*doppia presenza di una ballerina, xxx., della xxx in due balli di formazione diversi, nella stessa disciplina (modern-contemporary)*” risulta sufficientemente provata. Si è giunti a tale conclusione all’esito dell’esame dei documenti fotografici allegati alla denuncia ed all’esito dell’istruttoria svolta (documenti acquisiti ed audizioni). In particolare dalla documentazione fotografica in atti è facilmente individuabile la atleta xxx. ballare sia nel gruppo 218 (MINE VAGANTI in Modern Contemporary, Open, U), ove non sarebbe dovuta essere presente ed ove infatti si rinvennero 15 elementi contro i 14 risultanti nell’iscrizione, che nel gruppo 224 (SCOLLEGATI in Modern Contemporary, Over 17, U), ove invece era regolarmente iscritta ed ove infatti risultano in pista 11 atleti debitamente iscritti;
- Visto l’art. 7 del RASF Parte Generale: “*Nell’ambito della stessa specialità un’atleta non può competere in più unità competitive della stessa tipologia anche se in gara in differenti categorie o classi*”
- Considerato che i fatti come sopra esposti appaiono in palese violazione degli artt. 1, comma 1 e 5 del Regolamento di Giustizia e l’art. 5 del Regolamento di Giustizia, nonché dell’art. 2 del Codice di Comportamento del CONI e dell’art. 7 del RASF;
- Ritenuta dunque accertata la responsabilità dell’atleta xxx. (tess xxx) per violazione delle summenzionate norme, anche alla luce del fatto che la stessa, evidentemente consapevole dell’illecito commesso, non si presentava alla premiazione della competizione Modern Contemporary, Open, U, quale componente del gruppo 218 (MINE VAGANTI), con il quale invece aveva ballato;
- Considerato che, da quanto emerso in corso di istruttoria, appare sufficientemente provata la circostanza che in occasione della competizione denominata: “*Coppa Regionale Emilia Romagna*” svoltasi a Calderara di Reno (BO) dal 19 al 20 novembre 2022, il tecnico xxx (tess. xxx) risultava quale “*rappresentante ufficiale*” della ASA xxx nel giorno 19 novembre 2022;
- Visto l’art. 31.1 del RASF Parte Generale, punto 3: “*ciascuna ASA dovrà indicare il nominativo di un proprio tesserato (da comunicare in competizione con apposito modulo disponibile sul sito*

federale), in qualità di rappresentante ufficiale cui il Direttore di Gara possa fare riferimento per le eventuali comunicazioni di sua competenza e sarà responsabile delle violazioni disciplinari ascrivibili all'ASA unitamente alla stessa";

- Ritenuto dunque che il tecnico xxx, nella sua qualità di *"rappresentante ufficiale"* della ASA xxx, debba essere ritenuta *"responsabile delle violazioni disciplinari ascrivibili all'ASA unitamente alla stessa"*;
- Preso atto che sia la sig.ra xxx che l'atleta xxx ad oggi non risultano tesserate per l'anno 2023 e che dunque trovano applicazione gli artt. 3 comma 3 e 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIDS;
- Visto l'art. 2, comma 4 del Regolamento di Giustizia secondo il quale *"Le predette associazioni e società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati"*;
- Ritenuto dunque che il Presidente sig. xxx (tess.xxx), ai sensi della suddetta normativa, nella sua qualità di rappresentante della ASA xxx, seppur non presente in occasione dell'illecito commesso, va considerato oggettivamente responsabile.
- Ritenuto tuttavia opportuno gradare la sanzione nei confronti del Presidente, quale responsabile oggettivo, sia per la presenza in gara di un tecnico *"in qualità di rappresentante ufficiale"* della ASA in sua vece, sia soprattutto per il contegno collaborativo assunto in sede di audizione nel corso della quale non ha negato gli addebiti ed al contrario ha dimostrato sincero pentimento e ravvedimento;
- Ritenuto infine i comportamenti contestati dalla denunciante al Direttore di Gara - nel corso dell'istruttoria - non hanno trovato riscontri tali da ritenerli disciplinarmente rilevanti. In particolare:
- in merito alle verifiche effettuate durante la competizione, il Direttore di Gara constatava la regolarità delle iscrizioni, verificava la circostanza che nessuna delle atlete dei due gruppi oggetto del presente reclamo si presentasse ad entrambe le premiazioni, rilevata l'impossibilità di risolvere in gara la problematica, invitava i rappresentanti dell'Asa Somnium Ballet a presentare regolare reclamo scritto in competizione, come previsto dal Regolamento di

Giustizia, i quali, come da loro stessi dichiarato, preferivano inviarlo in forma differita allo scrivente Giudice per approfondirne il contenuto

- in merito alla violazione dell'obbligo di riservatezza come da dichiarazione in atti, Il Sig. xxx, seppur all'interno di un bar, ha risposto alle richieste di chiarimenti di un soggetto qualificato in quanto Presidente del Comitato Regionale, organizzatore dell'evento.

Tutto quanto sopra visto, ritenuto e considerato

DELIBERA

- di infliggere alla già tesserata xxx (tess xxx), la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi 3 (tre), con applicazione della sospensiva ex artt.3 comma 3 e 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIDS;
- di infliggere alla già tesserata xxx (tess. xxx), la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi 12 (dodici), con applicazione della sospensiva ex artt.3 comma 3 e 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIDS;
- di infliggere al tesserato xxx (tess. xxx), la sanzione della ammonizione con diffida ed una ammenda pari ad € 200,00 (duecento);
- di infliggere alla xxx (cod. xxx), la sanzione dell'ammonizione con diffida ed una ammenda pari ad € 500,00 (cinquecento).

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Le ammende di cui alla presente delibera dovranno essere versate entro 30 gg. dalla pubblicazione della presente con bonifico sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - IBAN: IT56J010050330900000008857-

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via fax al n. 06/81912421 o via email all'indirizzo: giudicesportivo@fids.it

Roma, 17 gennaio 2023

Il segretario
Paola Gatta

Il Giudice Sportivo
Avv. Marco Molaioli